

Unione Cinquecittà

Provincia di Frosinone

UNIONE CINQUECITTÀ
PROV. N° 1343
09/12/2020

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Data 07/12/2020	OGGETTO: DELIBERA N.33 "Variazione programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022"
-----------------	---

In data 25 novembre 2020 attraverso la mail dell'Unione è pervenuta la documentazione iniziale necessaria per la predisposizione del parere relativi alle delibere in oggetto, ricevuta ulteriore integrazione documentale con mail dell'Unione dello stesso 25 novembre, del 30 novembre e del 4 dicembre si procede alla stesura del parere.

Esaminata la proposta di deliberazione relativa a " Variazione programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022"

Richiamato

- l'art. 89, comma 5 del Testo unico enti locali D.lgs. n.267/2000, stabilisce che: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;"
- l'art.91, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 prevede che gli enti locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva delle spese del personale;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- l'art. 6 del medesimo decreto legislativo stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice, periodicamente e comunque a scadenza triennale, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali, "in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Omissis." Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Visti

i commi da 557 a 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006, in particolare: il comma 557: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, omissis";

il comma 557-bis. "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.";

il comma 557-ter. "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.";

il comma 557-quater. *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

Visto

il D.L. n.34 del 30 aprile 2019 il quale, all'art.33 comma A decorrenza dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;

Preso atto che:

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 *"Misure per la definizione delle capacità assunzione di personale a tempo indeterminato dei comuni"* è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — *Serie generale* n. 108 del 27 aprile 2020;

- le disposizioni contenute nel Decreto in parola si applicano ai Comuni ed alle Unioni con decorrenza dal 20 aprile 2020, come indicato all'art. 1, comma 2;

Considerato che il Decreto dispone quanto segue:

- all'art. 2 vengono fornite le seguenti definizioni:

- a) per spesa di personale: *"rimpegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*
- b) per entrate correnti: *"media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità: considerata"*;

all'art. 3 i Comuni sono divisi in 9 fasce demografiche tra le quali è prevista *"Comuni con popolazione dai 10.000 ai 59.999 abitanti"* che risulta essere quella a cui appartiene l'unione Cinquecittà;

- all'art. 4 viene individuato il valore soglia di massima spesa del personale (quale rapporto fra spese di personale ed entrate correnti) che per la fascia demografica cui appartiene l'Unione Cinquecittà è pari al 27%, definendo al successivo art. 5 le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;
- all'art. 6 viene individuato il valore soglia di rientro della maggiore spesa di personale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30 aprile 2020, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno 2019, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che:

- i valori di spesa di personale ed entrate correnti utilizzati per i calcoli derivanti dal DPCM 17 marzo 2020 sono rispettivamente quelli relativi al 2019 e al triennio 2017/2019;

rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti dell'Unione Cinquecittà è attualmente pari al 9,21% e rientra pertanto nella casistica di cui al sopra citato art. 6;

Verbale n.5

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario e tecnico rilasciato ai sensi dell'art. 49, del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

in relazione ai vincoli di finanza pubblica:

restano coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione e n.33 come in oggetto.

Il revisore unico
Dott. Filippo Lo Iudice